

CAPITOLO V

IL CREDITO MOBILIARE

§ 1. — *Premessa.* — Il problema del finanziamento industriale, considerato sotto l'aspetto tecnico, si differenzia sostanzialmente dai problemi inerenti agli altri tipi di credito.

Mentre per le operazioni di credito ordinario l'elemento prevalente di giudizio è costituito dalla rispondenza patrimoniale e finanziaria del richiedente e dalle garanzie reali offerte, mentre per quelle di credito fondiario è rappresentato dal valore medio dell'immobile, per il tempo di durata del mutuo, e per quelle di credito agrario di esercizio dal valore delle derrate ritraibili dal fondo, nelle operazioni di credito industriale gli elementi fondamentali di giudizio per l'istruttoria sono i seguenti:

a) *capacità di reddito* dell'azienda richiedente il fido, rappresentata dal totale di utili e di ammortamenti annuali che l'azienda stessa può fornire come disponibilità finanziarie occorrenti all'estinzione del prestito;

b) *capacità tecnica ed amministrativa dei dirigenti.*

La capacità di reddito dell'azienda, che spesso è largamente condizionata dall'abilità tecnica ed amministrativa dei dirigenti, ha importanza fondamentale ai fini della determinazione del fido, poichè, ove essa manchi, anche le garanzie reali possono perdere il loro valore; ma da queste tuttavia non si può prescindere per determinare un'equilibrata combinazione finanziaria fra il patrimonio dell'affidato e la integrazione che ad esso viene dal credito. E così pure le garanzie personali dei titolari dell'impresa, mentre possono concorrere ad aumentare il fido al di là del limite consentito dalle garanzie reali, non possono da sole essere considerate sicuro fondamento di operazioni di credito che si stipulano per un lungo periodo di tempo.

Gli scopi che il credito industriale si propone sono normalmente i seguenti:

a) installazione e miglioramento di impianti industriali;

b) dotazione dell'azienda del circolante medio stabilmente investito;

c) consolidamento di passività.

Tali scopi, *nell'attuale momento economico*, possono essere meglio precisati nei seguenti:

- a) riparazione dei danni di guerra;
- b) riconversione dell'industria dalla produzione di guerra in quella di pace e dalla produzione protetta a quella rapportata ai liberi mercati internazionali;
- c) ricostituzione delle scorte;
- d) dotazione di capitale circolante in relazione alle mutate situazioni di mercato ed ai nuovi costi di produzione.

Il problema del finanziamento industriale è un problema di credito a medio o a lungo termine, a seconda dei suoi scopi e delle possibilità di reddito dell'azienda.

In armonia ai criteri che ispirano l'attuale legge bancaria (criteri che, anche in rapporto all'attuale congiuntura economica, si ritiene debbano rimanere immutati) il credito stesso deve essere esercitato da istituti speciali, nettamente distinti da quelli di credito ordinario e autorizzati ad una provvista di fondi corrispondente alla scadenza delle operazioni attive.

La scadenza delle operazioni è quindi elemento fondamentale per risolvere i problemi ad esso inerenti.

A tal fine e per le considerazioni che saranno in appresso esposte, è necessario, nell'ambito stesso del credito industriale, tener presente la distinzione fra il credito alla grande e media industria, operanti a raggio nazionale ed il credito alla piccola e media industria a carattere regionale e familiare.

Il rimborso dell'operazione di credito industriale avviene generalmente in base ad un piano di ammortamento stabilito in rapporto alle disponibilità ordinarie fornite dall'esercizio industriale.

Tale piano non può avere carattere rigido, ma deve anzi, tutte le volte che sia possibile, essere stabilito in relazione all'andamento della gestione. Di qui l'opportunità per l'istituto di credito industriale di riservarsi il diritto di controllare l'azienda sovvenuta anche dopo la concessione del prestito e per tutta la durata dello stesso.

Il rischio ad esso inerente è relativamente piccolo nei primi due o tre anni immediatamente successivi alla concessione del mutuo poichè è presumibile che in tale periodo si verifichino le previsioni formulate sulla gestione dell'azienda; è massimo nel periodo intermedio, in quanto quelle previsioni sono suscettibili di spostarsi, anche radicalmente, dalla realtà; torna ad essere limitato verso la fine, perchè il valore delle eventuali garanzie può coprire il residuo che ancora rimane da rimborsare, indipendentemente dall'andamento della gestione aziendale.

Il finanziamento industriale, sotto qualsiasi forma venga concesso, deve sempre essere esaminato in rapporto al capitale già investito o da investire nell'azienda, in particolare quando si tratta di credito per l'impianto.

L'importanza del rapporto fra capitale e credito dell'azienda richiedente il fido industriale è giustificata:

a) dal fatto che il credito industriale non può risolvere da solo il problema del fabbisogno finanziario dell'azienda produttrice per la quale è assolutamente necessario fare assegnamento su di un capitale stabilmente investito, non soggetto a vincolo di rimborso anche dilazionato nel tempo;

b) dalla necessità per l'azienda stessa di comparare (agli effetti del suo conto economico) il costo degli interessi passivi sulle sue posizioni di finanziamento con la previsione dei dividendi, tenendo presente che il pagamento dei primi è certo e fermo nella sua misura e il realizzo dei secondi può essere eventuale ed in ogni caso variabile;

c) dalla conseguente necessità per l'Istituto sovventore di subordinare la concessione del credito o la sua misura all'esistenza di un capitale proporzionato al volume dell'immobilizzo industriale e finanziario, indispensabile all'azienda.

§ 2. — *Cenni riassuntivi sul problema del credito industriale in Italia negli ultimi decenni.* — I termini di tale problema sono profondamente variati fra il periodo anteriore alla prima guerra mondiale, quello dalla prima alla seconda guerra mondiale e quello attuale.

Dopo la caduta della Banca di Credito Mobiliare, avvenuta verso la fine del secolo scorso, il problema non ha formato oggetto, fino al 1924, di studi o di iniziative particolari, se si eccettui la creazione del Consorzio sovvenzioni su valori, che risale al 1914.

In quel periodo le banche di depositi e sconti esercitarono, insieme al credito ordinario, anche il credito industriale, assumendo altresì partecipazioni rilevanti nel capitale delle aziende sovvenzute.

Non si può negare che specialmente nel primo decennio di questo secolo alcuni grandi istituti bancari italiani acquistarono delle benemerienze incontestabili nello sviluppo dell'industria italiana e nell'incoraggiamento di nuove iniziative.

Occorre peraltro ricordare che l'opera svolta in tale campo dalle banche di depositi e sconti era facilitata:

1° dalla esistenza di favorevoli e stabili condizioni di equilibrio economico interno ed internazionale, che permettevano di

fare fondato assegnamento sul collocamento a prezzi remunerativi della produzione industriale;

2° dalle possibilità, allora esistenti, di forti apporti alle industrie nazionali di capitali stranieri;

3° dalla stabilità della valuta;

4° dalle maggiori possibilità di esportazione all'estero della produzione italiana, consentita dalla politica economica allora seguita nei diversi Paesi.

Tali condizioni rendevano possibile alle banche di depositi e sconti di *rientrare con relativa facilità dalle posizioni azionarie e creditorie assunte nelle imprese industriali*, tanto che il loro intervento nella creazione o nello sviluppo delle imprese stesse era, da alcuni istituti, limitato alla fase preliminare di avviamento della nuova iniziativa.

Fu soltanto dopo la prima guerra mondiale, quando cioè vennero a mancare le condizioni e le premesse dianzi indicate, che il problema cominciò ad essere studiato, ed apparve subito chiaro come esso fosse un problema di credito a medio e a lungo termine, nettamente distinto da quello del credito ordinario.

Il problema infatti si rivelò in tutta la sua importanza dopo il crollo della Banca Italiana di Sconto, avvenuto alla fine del 1921, e dopo gli interventi statali effettuati a mezzo della « Sezione Autonoma del Consorzio per Sovvenzioni su Valori Industriali », creata nel 1922 per tutelare il patrimonio dei risparmiatori coinvolti in tale dissesto e quelli successivi, nel 1923 e nel 1924, molto rilevanti, per risanare il Banco di Roma, la Banca Italiana di Credito e Valori e la liquidazione della Società « Ansaldo ».

La gestione di ricupero sulle partite immobilizzate e perdenti, prima affidata alla « Società Finanziaria per l'Industria ed il Commercio » (partite Banco di Roma) ed alle amministrazioni della liquidazione della Banca Italiana di Sconto, della Banca Valori e dell'« Ansaldo », venne poi passata all'Istituto di Liquidazioni, creato nel novembre 1926.

La gestione stessa mise in evidenza, per molte partite, che le perdite relative furono conseguenza (più che della mancanza di buoni presupposti bancari delle posizioni trasferite) dello stato di forzata liquidazione in cui vennero a trovarsi quelle posizioni.

I recuperi su tali partite conseguiti dall'Istituto di Liquidazioni, furono infatti apprezzabili per essere realizzati effettuati in sede di liquidazione.

Gli interventi dello Stato, e per esso della Sezione Autonoma del Consorzio Valori prima e dell'Istituto di Liquidazioni poi, assom-

marono a L. 5 miliardi circa, a fronte dei quali stavano i realizzi conseguiti sulle partite, *i contributi dello Stato all'Istituto stesso* e gli interessi sui titoli di Stato nei quali i recuperi medesimi venivano investiti (1).

Il problema divenne più assillante successivamente, in seguito ad ulteriori interventi statali, per mezzo dell'Istituto di Liquidazioni, per il risanamento:

1° del Banco di Roma dalle posizioni egiziane (1928);

2° delle banche cattoliche (Istituto Centrale di Credito) e di altri piccoli e medi istituti di credito da speciali posizioni perdenti (circa un miliardo, ripartito tra Istituto di S. Paolo, Piccolo Credito Ferrarese, Banco delle Marche e degli Abruzzi, Banca del Trentino e Alto Adige, ecc.);

3° per la liquidazione della Banca Agricola Italiana (gruppo Gualino) avvenuta nei primi mesi del 1931 (altro miliardo circa).

Si aggiunga l'intervento relativamente modesto (circa L. 300 milioni) a fronte di partite del Credito Italiano, scorporate dalla Banca e affidate alla Società Finanziaria Italiana S. F. I.

Come si rileva agevolmente, gli interventi stessi per tali salvataggi bancari ascsero ad importi cospicui, tanto da giustificare sul terreno dei fatti la separazione per legge delle aziende bancarie, anche nei confronti di chi riteneva e ritiene forse tuttora che il controllo stesso costituisca un ostacolo all'opera di fiancheggiamento di iniziative economiche da parte delle banche.

Si arrivò così alla costituzione dell'Istituto Mobiliare Italiano — I.M.I. — avvenuta nel 1931, ed a quella dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale — I.R.I. —, avvenuta nel gennaio 1933, il cui compito prevalente doveva appunto essere, nell'intenzione del Governo, il finanziamento di imprese industriali attraverso la « Sezione Finanziamenti Industriali ».

I compiti di curare la prosecuzione delle liquidazioni ancora in corso presso l'Istituto di Liquidazioni, sciolto contemporaneamente alla creazione dell'I.R.I., venivano affidati ad una Sezione dell'I.R.I.: la « Sezione Smobilizzi », avente funzioni accessorie nell'attività dell'ente, per la transitorietà delle liquidazioni destinate all'esaurimento.

Con la creazione di tali istituti venne compiuto il primo esperimento di esercizio di credito industriale da parte di enti specializzati,

(1) Per legislazione relativa alla Sezione autonoma del Consorzio Sovvenzioni, all'Istituto di Liquidazioni ed all'Istituto per la Ricostruzione Industriale — I.R.I. e per le operazioni di smobilizzo effettuate da detti enti è riferito ampiamente nel rapporto sull'*Industria*, capitolo Iri.

ma il problema doveva essere risolto appieno sul terreno pratico soltanto più tardi, negli anni 1934-1935, dapprima con il potenziamento dell'Istituto di credito mobiliare I.M.I., attraverso la soppressione della « Sezione Finanziamenti Industriali » dell'I.R.I., e, successivamente, con il trapasso, alla pari, all'I.R.I., avvenuto alla fine del 1934, di tutte le posizioni azionarie e creditorie immobilizzate o perdenti, a carattere prevalentemente industriale, presso i tre grandi istituti di credito italiani: Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano e Banco di Roma.

Il problema venne poi risolto sul terreno legislativo con la legge bancaria del 1936, ispirata al principio fondamentale che l'esercizio del credito, nei suoi vari tipi, deve fondarsi sulla costante corrispondenza tra la scadenza delle operazioni attive e di quelle passive, e che pertanto l'esercizio del credito industriale deve essere affidato ad istituti abilitati a raccogliere fondi a medio e a lungo termine, lasciando alle banche di credito ordinario l'esclusività della raccolta dei depositi

Dal 1936 alla fine della seconda guerra mondiale, il sistema bancario italiano, disciplinato dalla legge citata, disponeva dei seguenti istituti di credito industriale:

Istituto Mobiliare Italiano - I.M.I.

Consorzio per Sovvenzioni su Valori Industriali.

Istituto per il Credito Nava'e (disciolto nel 1940 e assorbito dall'IMI).

Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità.

Non si considerano: il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, che pur svolgendo un'opera importantissima nella mobilitazione del risparmio nazionale a favore di opere pubbliche, non può essere assimilato agli istituti di credito mobiliare, nè l'Istituto per lo Sviluppo Economico nell'Italia Meridionale, la cui attività si è ridotta a ben poco, e l'Ente Finanziamenti Industriali — E.F.I., principalmente organo intermediario tra le imprese creditrici dello Stato ed il Consorzio per Sovvenzioni su Valori Industriali.

Separazione dell'esercizio del credito mobiliare da quello del credito ordinario.

I salvataggi bancari da parte dello Stato, conseguenti alle crisi degli istituti di credito, sono stati giustificati dal fatto che le crisi stesse, a differenza di quelle che colpiscono altri tipi di aziende, hanno una sfera di ripercussione molto più vasta. Esse infatti, quando lo Stato non

intervenisse, avrebbero come effetto diretto la perdita totale e parziale del risparmio di *numerosissimi* depositanti e come effetto indiretto, ben più grave per l'economia del Paese, un turbamento nella vita di moltissime aziende rappresentato, nell'ipotesi più sfavorevole, dal loro fallimento, in quella più favorevole da diminuzione di produzione o da dispersione di energie. Tali effetti non sono valutabili in cifre, ma si può senz'altro affermare che sono ingenti.

Di qui l'interesse dello Stato nelle crisi bancarie ed i suoi interventi verificatisi negli ultimi trent'anni, non soltanto in Italia, ma in tutti i Paesi.

Le crisi bancarie di solito seguono, in ordine di tempo, lo scoppio delle crisi economiche generali, ma il semplice fatto della successione temporale fra i due fenomeni non è sufficiente a legarli con un nesso causale. Le crisi economiche si manifestano come espressione di squilibrio fra i risparmi e gli investimenti e le banche, le quali risultano immobilizzate per l'esplosione della crisi, possono concorrere esse stesse a determinare quell'evento, del quale poi restano vittime. La mancanza di liquidità che avvertono le imprese nel momento della crisi, si riflette nella liquidità delle banche che le hanno sovvenzionate. Il crollo in borsa dei valori industriali, che le banche hanno acquistato in proprio, assumendo partecipazioni dirette nelle imprese, sospinge le banche a sostenere i corsi di tali titoli, assorbendone dal mercato ulteriori quantità, oppure a liquidarli in perdita. Nell'uno e nell'altro caso, la crisi economica coinvolge anche le banche, le quali o risultano gravemente immobilizzate o subiscono perdite rilevanti che, comunque, intaccano la loro solvibilità.

Questo pericolo è maggiore per le aziende di credito ordinario, quando esse immobilizzano nel finanziamento di impianti industriali disponibilità raccolte a breve termine, alle quali i depositanti intendono conservare il carattere della massima liquidità. Se nella ripartizione dei loro mezzi le banche che finanziano gli investimenti immobiliari delle imprese non adottano una prudente ripartizione dei rischi, i riflessi delle crisi economiche saranno da esse avvertiti con più immediatezza.

Con l'aver fornito largamente denaro alle industrie, o mediante l'acquisto diretto dei loro titoli o sovvenzionando la speculazione di borsa, le banche in genere hanno una larga parte nella preparazione delle crisi economiche.

Accade talvolta però che le banche accusino difetto di liquidità senza che ciò sia causato da perdita effettiva sulle posizioni industriali.

In tal caso la banca può spesso fronteggiare le sue difficoltà di tesoreria con operazioni straordinarie di risconto e di anticipa-

zione, ma quando queste difficoltà siano conosciute e provochino del panico, si può verificare egualmente la crisi.

Infatti al tempo della caduta della Banca Italiana di Sconto molti sostennero, e con qualche fondamento, che la crisi dell'istituto si sarebbe potuta evitare, essendo essa una crisi di liquidità e non di squilibrio patrimoniale.

Comunque, sono sempre le posizioni industriali che, esposte in un caso a rischi incomparabilmente maggiori di quelli che presentano le posizioni ordinarie, e soggette nell'altro a difficoltà di realizzo, possono mettere la banca ordinaria in gravi imbarazzi.

Anche la distinzione fra il grado di immobilizzo bancario che presenta il finanziamento a medio e lungo termine e quello della partecipazione azionaria, non sembra abbia importanza prevalente agli effetti del problema che ci occupa, giacchè se quella distinzione ha valore in tempi di prosperità economica, in quanto (come molti hanno ammesso), lo smobilizzo delle azioni è più facile di quello dei crediti, in tempi di crisi, posizioni azionarie e posizioni creditorie sono così strettamente legate che lo smobilizzo dell'una è inseparabile da quello dell'altra.

Pertanto, ove si voglia tendere con ogni mezzo a garantire la liquidità delle banche ordinarie (condizione fondamentale del loro esercizio) occorre anzitutto inibire loro le operazioni che in qualsiasi forma possono mascherare il finanziamento degli impianti ed assicurare alle operazioni di credito ordinario i caratteri loro propri e che sono sostanzialmente diversi da quelli che informano gli investimenti industriali.

La banca cioè che raccoglie depositi fiduciari (come tutte le risposte ai questionari hanno confermato) deve tenersi lontana dalle operazioni che la coinvolgono nei rischi del processo produttivo ed effettuare soltanto quelle destinate a coprire il fabbisogno di cassa nel periodo intercorrente fra la formazione dei costi ed il conseguimento dei ricavi a breve scadenza e deve preferire, come forma di concessione di credito, lo sconto di cambiali commerciali a breve termine o le aperture di credito garantite da titoli facilmente realizzabili, conservando, in ogni caso, la libertà di revocare il credito a suo insindacabile giudizio.

§ 3. — *Il credito mobiliare nell'attuale momento economico.* — È chiaro che la presente situazione industriale e bancaria italiana — per quanto concerne il finanziamento a lungo termine dell'industria — si fonda su presupposti radicalmente diversi da quelli dell'ultimo decennio trascorso, e che pertanto nello studio dei provvedimenti da emanarsi per regolare la complessa questione del credito industriale occorre aver presente, da un lato, l'attuale situazione delle industrie conseguente

alla guerra, dall'altro, le presumibili condizioni nelle quali verranno a trovarsi le industrie stesse dopo la conclusione del trattato di pace.

1° Il credito industriale, che anteguerra assorbiva una parte limitata del risparmio nazionale, dovrebbe oggi fornire il fabbisogno finanziario per gli scopi di ben più vasta portata indicati in premessa.

Basti considerare che un calcolo di larga approssimazione, effettuato dal Ministero dell'Industria ed il Commercio, porta a determinare in circa 60 miliardi il fabbisogno per far fronte alle prime esigenze dell'industria nazionale, metà dei quali dovrebbe essere impiegata per la riparazione dei danni di guerra meno gravi e l'altra metà per dotare le aziende del circolante necessario in rapporto ai nuovi costi di produzione.

2° Di fronte alle pressanti esigenze delle nostre industrie, il Governo ha promosso dal 1943 in poi vari provvedimenti, di cui qui si richiamano i principali:

con decreto lgt. 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, sono stati stanziati cospicui fondi, portati in questi giorni a 20 miliardi, per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione;

con dd. lgt. 28 dicembre 1944, n. 416 e 417, sono stati adottati provvedimenti per la Sicilia e per la Sardegna;

altre provvidenze a vantaggio delle aziende industriali creditrici dello Stato e per favorire la ripresa dell'attività industriale, sono state successivamente emanate con i dd. lgt. 14 giugno 1945, n. 365; 14 agosto 1945, n. 605;

con decreto lgt. 19 ottobre 1945, n. 686, sono stati adottati provvedimenti per il ricupero e la rimessa in efficienza di navi mercantili sinistrate;

con decreto lgt. 5 marzo 1946, n. 36, si è disposto l'aumento di 10 miliardi del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale — I.R.I. — per effettuare finanziamenti a favore delle aziende industriali controllate da tale ente;

infine, nell'ambito delle medesime finalità, è da ricordare la creazione della « Medio-banca », con un miliardo di capitale; la costituzione di sezioni speciali di credito industriale presso il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia ed il provvedimento — decreto l. 8 maggio 1946 n. 449 — che tramite l'Istituto Mobiliare Italiano — I.M.I. — ha concesso 8 miliardi ai finanziamenti per il ripristino e la riconversione delle imprese industriali d'interesse generale e di particolare utilità economica e sociale (1).

(1) Per l'elenco completo dei recenti provvedimenti sul credito industriale si veda l'allegato B al presente capitolo.

3° La nuova situazione industriale italiana richiederà:

a) una revisione radicale nell'assetto delle grandi industrie ed in specie di quella siderurgica, metallurgica, meccanica e delle costruzioni marittime, revisione che dovrà effettuarsi in relazione alle condizioni che saranno imposte dai trattati di pace e dalla concorrenza sul nostro mercato della produzione dei paesi vincitori;

b) un adattamento graduale della piccola e media industria alle mutate capacità di assorbimento del mercato interno, le quali, almeno per i primi anni, saranno influenzate da una più marcata gradualità di scelta da parte dei consumatori dei prodotti industriali, in relazione ai bisogni più o meno urgenti di tali prodotti.

§ 4. - *Proposte relative all'assetto degli istituti di credito industriale in Italia.* — Gli istituti a carattere nazionale che, per statuto, esercitano oggi il credito industriale in Italia sono i seguenti:

Istituto Mobiliare Italiano - I.M.I. (che comprende anche una sezione autonoma per il credito navale).

Consorzio per Sovvenzioni su Valori Industriali;

Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità.

Poichè in alcuni ambienti si è ritenuto che tali istituti possano trovarsi nella impossibilità di fronteggiare il fabbisogno finanziario richiesto dalle industrie, sono state rivolte alle competenti autorità vive insistenze da parte di aziende di credito raccogliatrici di risparmi a breve termine, affinchè fosse loro concessa l'autorizzazione a compiere operazioni di credito a medio termine, traendo i fondi all'uopo necessari da operazioni aventi scadenza correlativa.

Sono sorti così, come già detto, i seguenti enti:

Sezione di Credito Industriale del Banco di Sicilia.

Sezione di Credito Industriale del Banco di Napoli;

Medio-banca ad iniziativa delle tre grandi banche di interesse nazionale.

Sono in corso da parte delle altre categorie di aziende bancarie ed anche delle stesse Casse di Risparmio, iniziative, già avviate, per ottenere dal Governo eguali concessioni a quelle già accordate alle tre grandi banche d'interesse nazionale ed ai banchi meridionali.

All'attività di tali enti si aggiunge quella dello Stato, in dipendenza di alcuni dei provvedimenti di legge recentemente emanati e sopra esposti.

Appare chiaro che tale sviluppo di attività, manifestandosi esclusivamente sotto la spinta delle necessità dell'attuale momento, non risponde al criterio economico della destinazione del credito agli

impieghi più produttivi e dovrà essere riveduto e disciplinato al fine di evitare, da un lato, che lo Stato, continuando con provvedimenti non coordinati, si sostituisca completamente alle banche, dall'altro lato, che le iniziative prese dalle singole aziende di credito, frazionandosi ulteriormente senza la guida di criteri unitari, diventino o dei doppioni inutili, con dispersione di energie, o si volgano, come già si comincia a temere, a scopi particolaristici, estranei alle finalità di carattere generale da raggiungere.

Prima di avanzare proposte concrete in materia, sembra opportuno riassumere e discutere le osservazioni formulate in ordine ai tre istituti che attualmente esercitano il credito industriale.

Istituto Mobiliare Italiano - I. M. I. — Per l'importanza assunta da questo Istituto, nel campo del credito mobiliare, la Commissione ha ritenuto di porre nei suoi questionari una domanda rivolta ad accertare il giudizio dell'opinione pubblica sulla rispondenza dell'azione dell' I. M. I. ai suoi compiti istituzionali ed ai bisogni di finanziamento dell'intero sistema industriale del nostro paese.

Le opinioni raccolte in proposito dalla Commissione, attraverso i questionari e gli interrogatori, costituiscono una gamma di giudizi variamente graduati in senso favorevole ed in senso contrario alla passata gestione dell' I. M. I.

Alcuni esprimono giudizi incondizionatamente favorevoli (*Banco di Napoli, P. Ambrogio, R. Maggi, N. Muratori, Associazione Bancaria Italiana*). Altri, pure approvandone l'azione svolta in passato, chiedono che per l'avvenire tutta l'organizzazione del credito mobiliare — e quindi anche l'attività dell' I. M. I. — sia decisamente orientata verso le nuove esigenze di ricostruzione della economia italiana (*Camera di Commercio di Napoli*); oppure auspicano che l'opera dell' I. M. I. sia resa immune da qualunque interferenza politica, che potrebbe essere fonte di favoritismi e di particolari protezioni per certi settori industriali (*L. De Minico, G. Palomba, D. Amodeo, F. dello Joio*).

Altri, infine, esprimono giudizi sfavorevoli, formulando in generale i seguenti rilievi:

— insufficiente elasticità e lentezza nella concessione dei finanziamenti (*Soc. Ansaldo, E. D'Albergo, Piccolo credito bergamasco*);

— mancanza di decentramento (*Piccolo credito bergamasco, C. Rinaldi*).

— azione rivolta prevalentemente a favore della grande industria e scarsamente a favore della media e piccola industria (*Banca popolare di Milano, Soc. Ansaldo, Piccolo credito bergamasco, Linificio canapificio nazionale*).

— eccessiva estensione delle garanzie ipotecarie, dei formalismi burocratici, del fiscalismo, che rendono onerose le operazioni soprattutto per le piccole industrie (*C. Rinaldi, Soc. Ansaldo*);

— sviluppo delle operazioni modesto rispetto alle domande di finanziamenti (*G. Nicotra, Banca Provinciale Lombarda, Banca Popolare di Milano*)

Tali critiche, a ben guardare, possono essere riassunte in una sola, giacchè tutti gli inconvenienti lamentati, all'infuori di quello relativo alla mancanza di decentramento, derivano dal criterio fondamentale, che l'istituto avrebbe seguito, di attribuire nella concessione dei mutui importanza prevalente al valore delle garanzie *reali* offerte, costituite, per la massima parte, dall'ipoteca sugli impianti industriali o dai titoli azionari depositati in pegno. Di qui l'insufficiente elasticità, la preferenza data alle grandi industrie che sono in grado di offrire maggiori garanzie, di qui la lentezza della procedura, che richiede visure ed accertamenti lunghi e costosi.

Contro tali rilievi stanno alcune testimonianze intonate ad una più favorevole valutazione dell'attività dell'Ente in rapporto ai suoi compiti istituzionali. L'*Associazione Bancaria Italiana* osserva in proposito che «l'I.M.I., pur essendo sorto con la possibilità statutaria di assumere anche partecipazioni azionarie, ha avuto in concreto il compito di concedere mutui contro garanzia reale e cioè soprattutto di esercitare il credito industriale ipotecario. Pertanto l'opera dell'I.M.I. — dice l'Associazione — deve essere giudicata ponendola in rapporto con questo suo compito e non già genericamente con le esigenze di finanziamenti a medio e lungo termine da parte dell'industria, esigenza dal cui punto di vista può essersi rilevata qualche insufficienza nei confronti del sistema degli organi di finanziamento».

La conclusione dell'*Associazione* è che l'I.M.I. «ha corrisposto al suo compito, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello economico-finanziario» e che «la sua azione deve essere valutata tenendo conto delle caratteristiche e delle difficoltà tecniche proprie di questo tipo di credito, specie nei confronti della media e piccola industria, che spesso non possono agevolmente fornire garanzie adeguate alla durata del finanziamento».

Nello stesso senso è stato da altri osservato che, data la lunghezza del periodo per il quale l'istituto concede il suo credito, non sarebbe agevole prescindere dalle garanzie reali che può fornire il richiedente. Ne è possibile, per l'obiettivo esame dell'operazione di finanziamento, trascurare gli accertamenti tecnici sulla situazione degli impianti, sulla consistenza patrimoniale dell'impresa, sulle sue prospettive di sviluppo, tutte ricerche le quali implicano necessariamente un certo tempo che,

si è osservato, non è stato mai di tale durata da compromettere o comunque danneggiare l'andamento delle imprese mutuarie.

Sullo sviluppo delle operazioni dell'I.M.I., in relazione alle domande di mutui, si è fatto rilevare che occorre tenere presente che l'istituto ha cominciato ad operare in anni di crisi, in cui non erano numerose le aziende solide che chiedevano di indebitarsi a medio ed a lungo termine, mentre assai di frequente le imprese che lo chiedevano non erano in grado di fornire sufficienti garanzie. Comunque, si è aggiunto, se oggi, con la svalutazione monetaria, le cifre complessive dei mutui concessi nel decennio 1931-41, che pure assommano a qualche centinaio di milioni l'anno, possono apparire modeste, tali non risultano invece quando si tenga conto del valore del metro monetario di allora e dell'entità della capitalizzazione nel nostro paese (si veda l'interrogatorio *Formentini*).

Si può concludere, dall'esame delle critiche e delle controbiezioni, che si tratta di opinioni soggettive degli interpellati, da una parte e dall'altra scarsamente documentate e non facilmente documentabili. Si tratta, comunque, di valutazioni di quella che è stata in un certo periodo di tempo la condotta pratica dell'istituto e perciò le critiche non investono sostanzialmente la natura dell'istituzione e la sua posizione tecnica nella struttura del nostro ordinamento creditizio. Se non è da sottovalutarsi il peso di tali critiche, per il fatto che presentano una notevole diffusione nell'opinione pubblica, è da rilevare tuttavia che a consolidarle può avere contribuito la scarsa documentazione pubblica fornita dall'istituto sulla distribuzione delle proprie operazioni.

Per quanto concerne l'avvenire, la Commissione ha voluto stabilire l'orientamento dell'opinione pubblica sull'opportunità che si favorisca o meno il sorgere di nuovi istituti di credito mobiliare, a carattere nazionale o a carattere regionale, e se si ritenga opportuno che l'attività dei vari istituti si svolga in piena concorrenza o sia coordinata da un superiore organo di controllo.

Le risposte raccolte sono piuttosto varie. In generale si osserva che l'attuale attrezzatura per il credito industriale può essere sufficiente anche per i maggiori bisogni di finanziamento in tale campo, che potranno manifestarsi in avvenire (*P. Ambrogio, N. Muratori*); ma si rileva pure che nessuna questione di principio si oppone ad una più estesa molteplicità di istituti, qualora la situazione la richieda (*G. Nicotra*) e che comunque occorrerebbe rendere più capillare l'azione dell'I.M.I., intensificando i rapporti con le aziende di credito ordinario, alle quali si possono devolvere le pratiche per l'istruttoria delle operazioni (*Banca delle Provincie Lombarde, Piccolo Credito bergamasco, E.*

d'Albergo, C. Rinaldi) oppure creando filiali regionali dell'I.M.I. (*Società Ansaldo*).

Non mancano, tuttavia, affermazioni in senso nettamente favorevole alla creazione di altri istituti a carattere nazionale, che dovrebbero operare in concorrenza con l'I.M.I. (*Soc. Ansaldo, Banca popolare di Milano*); come pure è da ricordare un'opinione isolata che sostiene la piena libertà nell'esercizio del credito mobiliare, che dovrebbe essere consentito a qualsiasi banca (*De Minico, Palomba, Amodeo*).

Sulla opportunità del coordinamento, in generale prevale l'opinione che esso debba esserci, nell'ambito delle disposizioni generali per la tutela del risparmio e senza distruggere lo spirito di emulazione tra gli istituti concorrenti (*P. Ambrogio, G. Nicotra*; *contra*, invece *S. Ansaldo*).

Non molto favore ha incontrato l'ipotesi della creazione di istituti regionali di credito mobiliare, perchè si ritiene che essi non avrebbero sufficiente campo di attività ed andrebbero perciò incontro a gestioni onerose (*De Minico, Palomba, Amodeo, E. d'Albergo, Marcelli, Rinaldi*).

Anche la creazione di sezioni speciali degli istituti di diritto pubblico ha incontrato opposizioni derivanti dal timore che possano stabilirsi facili legami con l'azienda di credito ordinario, eludendo la separazione voluta dalla legge bancaria (*Soc. Ansaldo*); ma anche chi propugna la costituzione di tali sezioni, non manca, in verità, di insistere sulla necessità di mantenere la più rigorosa separazione, per impedire deviazioni dei depositi raccolti a breve termine (*Banco di Napoli*).

Dalla valutazione complessiva delle risposte raccolte su questo argomento, la Commissione ritiene di poter concludere che, in via di principio alcuna pregiudiziale si oppone al sorgere di nuovi istituti di credito mobiliare; la concorrenza fra istituti operanti nello stesso campo di attività non può che risultare benefica agli utenti del credito ed alla più economica attrezzatura e dimensione degli istituti; che tuttavia, se il sorgere di nuovi istituti fosse richiesto dalla situazione del mercato, la costituzione di essi dovrebbe essere autorizzata dagli organi di vigilanza, secondo quanto avviene per le altre aziende di credito; che non si stabiliscano aprioristicamente limiti alla sfera d'azione di ciascun istituto, lasciando aperta la possibilità anche ai maggiori di sovvenire le piccole e medie imprese.

Consorzio per Sovvenzioni su Valori Industriali. — È un istituto di credito industriale a medio termine; le sue operazioni hanno di regola una scadenza inferiore ai 5 anni e si svolgono tutte attraverso la forma cambiaria.

La sua attività si iniziò nel 1914, alla vigilia della prima guerra

mondiale, con lo scopo di esercitare il credito a favore dell'industria italiana; la sua funzione si esplicò utilmente anche dopo la guerra, per parecchi anni, ma con ritmo contenuto. Furono anzi emanate disposizioni di legge, che rimasero in vigore per qualche anno, affinché il volume delle operazioni complessive non eccedesse il decuplo del suo capitale.

Poichè le cambiali nel portafoglio del Consorzio valori venivano prima riscontate presso i tre Istituti di emissione, e successivamente presso la Banca d'Italia (per qualche anno anche presso la Banca dei regolamenti internazionali), la limitazione delle operazioni del Consorzio si concretò, poi, più esattamente, nel determinare la facoltà di sconto fino alla cifra di 550 milioni per impedire che la circolazione dell'Istituto di emissione finanziasse in larga misura operazioni a decorso superiore a quello normale.

Questo sano criterio venne abbandonato a partire dagli anni immediatamente precedenti alla seconda guerra mondiale, quando il Consorzio venne costituito in Sezione speciale dell'Istituto Mobiliare Italiano e quando la sua attività venne estesa a ingenti operazioni speciali per conto dello Stato, alle quali era in tutto estraneo ogni carattere industriale (v. Relazione del Governatore della Banca d'Italia del 30 aprile 1945). Oggi il Consorzio dopo aver provveduto ad una netta separazione contabile e amministrativa delle dette operazioni speciali, in via di eliminazione, è stato ricondotto nel suo alveo naturale e, come si è accennato al precedente paragrafo, affianca con operazioni a medio decorso l'azione degli altri enti di credito industriale («I.M.I.» - «I.C.I.P.U.») specialmente nel settore della media e della piccola industria, avvalendosi della organizzazione periferica della Banca d'Italia.

La sua struttura, il suo funzionamento, la sua tradizione trentennale, lo hanno ormai confermato come ente alle dipendenze della Banca d'Italia, che in persona del Governatore ne ha la Presidenza e che, per suo mezzo, segue direttamente il mercato dei valori industriali.

Coerentemente a quanto esposto a pag. 26 della presente relazione, si ritiene, generalmente, che questo legame tra Banca d'Italia e Consorzio non urti contro nessun principio inerente alla speciale natura dell'Istituto di emissione, anche perchè alla gestione dell'ente Consorzio concorrono a maggioranza, attraverso gli organi deliberativi, gli altri Istituti partecipanti.

Tuttavia, pur con le accennate considerazioni e pur riconoscendo l'utilità della funzione assolta dal Consorzio in quanto diretta ad assicurare alle aziende industriali una sufficiente stabilità di credito collegata alla formazione e al mantenimento di scorte, al per-

fezionamento di impianti, e, in genere, all'incremento e miglioramento della produzione, con equa e decentrata distribuzione del suo apporto finanziario, si conferma l'avviso espresso in altra sede nel senso che i mezzi di impiego del Consorzio debbano essere tratti in prevalente misura dal collocamento dei suoi Buoni fruttiferi, o da altre fonti, e non dal risconto presso l'Istituto di emissione.

La facoltà di risconto dovrebbe, quindi, trovare nuovamente il suo limite in relazione al patrimonio consortile, anche per non fare assumere all'Istituto di emissione posizioni incompatibili con la sua natura, che si risolverebbero, sia pure indirettamente, nell'esercizio di una funzione creditizia a medio termine, non scevra da rischi, proprio quando l'Istituto stesso non può esercitare lo sconto diretto a breve termine, che la legge bancaria in vigore ha assegnato esclusivamente agli istituti di credito ordinario.

Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità. — L'attività di questo Istituto di credito a lungo termine si svolge attraverso la concessione di mutui per una durata che va dai 20 ai 30 anni. L'elemento principale su cui si fonda la concessione stessa è la garanzia ipotecaria sugli impianti, per le imprese sovvenzionate, generalmente idroelettriche e telefoniche.

Nel passato esso ha svolto altresì attività di intermediazione tra il capitale estero e l'industria italiana, collocando prestiti su mercati stranieri.

Considerato che il suo titolo obbligazionario gode tanto all'interno quanto all'estero un meritato favore, si ritiene che l'Istituto possa continuare a svolgere nel sistema di credito industriale le medesime funzioni attuali di ente finanziatore per lo sviluppo delle massime imprese elettriche e telefoniche, che richiedono forti capitali e nelle quali è assai rilevante l'immobilizzo.

Per la natura ed il volume dei finanziamenti da accordare a tali imprese, sembra che all'I.C.I.P.U., possa essere affidato il compito dei finanziamenti stessi, per i quali si presta l'emissione di serie speciali di titoli obbligazionari a largo mercato.

Sarebbe purtuttavia necessario un coordinamento delle funzioni dell'Istituto con quelle dell'I.M.I., data la interferenza più volte lamentata nel campo comune di attività dei due Istituti (si veda l'interrogatorio del *dott. Cucchiarelli*).

Rimangono ora da esaminare i problemi inerenti al *credito industriale alla piccola e media industria*, avente carattere regionale e familiare.

Tale industria, che per l'economia del nostro Paese ha un'importanza economica ben maggiore di quella comunemente ammessa e che assorbe nel suo complesso un fortissimo contingente di mano d'opera, è spesso legata ai bisogni della zona in cui opera, ed anche quando il collocamento dei suoi prodotti avviene totalmente fuori della zona stessa (industria agrumaria, ceramiche, vetri soffiati, laterizi, filande, carni insaccate, pastifici ecc.) essa assume un carattere strettamente regionale, sia perchè vincolata nelle disponibilità di materie prime esistenti soltanto sul posto, sia per la mano d'opera specializzata, sempre del luogo, sia per i gruppi familiari che ne sono proprietari, generalmente possidenti del luogo, sia, infine, perchè i problemi inerenti alle industrie stesse sono studiati e risolti avendo sempre di mira l'economia della zona.

Sono in un certo senso aziende a dimensioni rigide, anche quando assumono la forma di società per azioni. Tener conto di tale carattere nel determinare le forme più adatte per l'esercizio del credito industriale a favore di dette aziende sembra sia indispensabile.

È chiaro che un istituto centralizzato incontra delle difficoltà nell'esame e nel controllo delle aziende stesse, giacchè l'accertamento della loro situazione si fonda più che su dati rilevabili tecnicamente, sulla conoscenza di situazioni locali. Inoltre l'importo medio unitario delle operazioni concesse a tali aziende, essendo non molto rilevante, il costo percentuale delle operazioni stesse diventa necessariamente elevato.

È appunto questa la ragione addotta per spiegare il lamentato scarso interesse dimostrato dall'Istituto Mobiliare Italiano nei confronti delle piccole e medie aziende, dovuto non tanto a deliberata volontà dell'I.M.I., quanto alla mancanza di convenienza, sia per l'I.M.I. stesso, sia per le aziende, di lavorare su operazioni poco remunerative per una parte, troppo costose per l'altra parte.

A questo proposito vi è chi auspica la costituzione di istituti di credito mobiliare a carattere regionale, ma a parte il costo di impianto di tali nuovi organismi, non si vede come nell'attuale momento essa possa essere realizzata; né da parte di privati, per la cospicua entità dei capitali necessari, né da parte dello Stato, che incontrerebbe forte resistenza da parte degli istituti di credito esistenti.

Altri consigliano un maggiore decentramento dell'I.M.I. con la creazione di numerose filiali dell'istituto, ma tale soluzione, comporterebbe per l'istituto un costo troppo rilevante, forse non sostenibile in rapporto al numero delle operazioni che potrebbero far capo ad ogni filiale, per cui sembra più fondata l'opinione di coloro che auspi-

cano una maggiore collaborazione fra gli istituti di credito mobiliare e le aziende di credito ordinario, le cui filiali decentrate potrebbero servire da intermediarie fra la clientela periferica e gli istituti sovventori.

Per quanto concerne la istituzione di sezioni speciali degli istituti di diritto pubblico, fortemente decentrati, si è già detto che essa non ha raccolto la unanimità dei pareri degli interpellati. Essa è comunque una soluzione già attuata per i banchi meridionali, sui risultati della quale non è possibile esprimere giudizi, essendosi l'esperienza appena iniziata. Qualora essa risulti positiva e si presenti la opportunità di estenderla ad altri istituti del genere, sarebbe conveniente che le nuove sezioni fossero sempre autorizzate di volta in volta dagli organi di vigilanza e che sia tenuto fermo il principio che esse devono provvedere alle domande di crediti, oltre che con i propri mezzi di dotazione, con l'emissione di titoli a medio termine e con la raccolta di depositi vincolati per un periodo superiore al tempo massimo stabilito per gli analoghi depositi presso le aziende di credito ordinario.

La istituzione di dette sezioni speciali può presentare i seguenti vantaggi;

1° il controllo e l'esame delle aziende da sovvenzionarsi si avvantaggerebbero dalla vicinanza delle filiali dell'istituto alle aziende stesse e dalla conoscenza più profonda delle particolari situazioni locali;

2° il lavoro inerente all'esecuzione delle operazioni si appoggerebbe esclusivamente alle filiali già esistenti dell'istituto sovventore, con notevole economia di spese.

Non è tuttavia da ritenere che il sistema proposto possa essere generalizzato. Esso va adattato alle situazioni locali ove la domanda per investimenti industriali assume qualche rilievo e la istituzione di sezioni speciali dei grandi istituti di diritto pubblico può essere iniziativa economicamente vitale.

§ 5. — *Provvista di fondi occorrenti per il finanziamento industriale.* — I mezzi tecnici per la raccolta dei fondi occorrenti alle operazioni di credito industriale sono i seguenti:

a) emissione da parte degli Istituti finanziatori di obbligazioni aventi scadenza corrispondente a quella delle operazioni stesse.

Tali obbligazioni possono essere garantite dal solo capitale e dai fondi di riserva dell'Istituto o anche da ipoteche; possono essere garantite da azioni di società costituite in gestione speciale; possono essere, infine, garantite dallo Stato, quando ricorrano particolari motivi di interesse generale.

Il loro rendimento, da fissarsi volta per volta in relazione alla situazione del mercato finanziario, può essere fisso e suscettibile di una maggiorazione attraverso la compartecipazione agli utili dell'azienda sovvenuta;

b) emissione di buoni fruttiferi a scadenza tale da non influire sulla raccolta del risparmio degli istituti di credito ordinario,

c) sottoscrizione di azioni e obbligazioni di imprese industriali da parte di privati risparmiatori;

d) assunzione di partecipazioni al capitale di aziende industriali da parte di istituti di credito mobiliare;

e) apporto di capitale straniero, sotto forma di concorso al capitale azionario delle imprese italiane o sotto forma di credito, da effettuarsi o mediante l'impiego in lire in Italia di pertinenza di stranieri o mediante il trasferimento diretto di valuta straniera da parte di capitalisti privati o mediante il collocamento da parte di enti italiani di obbligazioni in valuta estera sul mercato estero, o da parte di enti stranieri (società d'investimento) per conto di enti italiani.

Per quanto riguarda i problemi inerenti all'intervento del capitale estero nelle imprese italiane, si osserva che essi non possono essere esaminati che caso per caso, e soprattutto in rapporto agli accordi politici che ne costituiscono il presupposto indispensabile.

Poichè l'afflusso del risparmio nazionale alla ricostruzione industriale dovrà avvenire attraverso l'assorbimento e la diffusione di titoli azionari e di titoli ad interesse fisso, sono state avanzate nelle risposte ai questionari parecchie proposte per facilitare la circolazione dei titoli stessi.

Fra di esse merita particolare menzione quella dell'abolizione della nominatività dei titoli azionari, nonchè di alcune imposte, come la sovrimposta di negoziazione e l'imposta sui dividendi, ed infine di tutte le limitazioni oggi in vigore per il mercato di borsa ed in materia di costituzione e di aumento di capitale di società per azioni (1).

Considerato anzitutto che alcuni dei gravami fiscali lamentati sono stati recentemente già tolti o sensibilmente attenuati, e che molte disposizioni vincolative sono state soppresse, non si può negare che l'abolizione della nominatività costituirebbe una facilitazione apprezzabile, che costituisce condizione favorevole per l'afflusso del risparmio a nuove iniziative, in quanto il risparmio stesso sarebbe reso più ardito verso i nuovi investimenti.

(1) Per l'esame di siffatti auspicati provvedimenti si rimanda al cap. VIII di questo volume.

Altri auspicano un'incremento dell'attività borsistica, sopprimendo le disposizioni vincolative sui contratti di borsa e rendendo più spedite le operazioni.

Tuttavia, la materia delle agevolazioni di ogni genere, per incoraggiare l'acquisto e la trasferibilità dei titoli, pur essendo di innegabile importanza, non può essere risolutiva, fintantochè persistono i gravi motivi di incertezza sulla futura redditività delle imprese e sul regime di proprietà, che tende ad essere radicalmente mutato dalle varie proposte di nazionalizzazione delle industrie.

La materia fiscale relativa alla gestione delle imprese (R.M., imposta sul patrimonio e tasse di negoziazione azioni) ed alla circolazione dei titoli, dovrà senza dubbio essere riveduta, ma in condizioni di maggiore equilibrio economico ed anche in rapporto a determinate industrie, specialmente quelle strumentali.

Circa il collocamento dei titoli azionari ed obbligazionari, vi è chi afferma che il ricorso al risparmiatore debba essere diretto e vi è invece chi consiglia di continuare nell'attuale sistema, basato sulla intermediazione delle aziende di credito. Il problema non sembra rivesta particolare importanza, in quanto non solo i due sistemi possono coesistere e completarsi, seguendo l'una o l'altra forma a seconda delle situazioni ambientali, ma non sembra neanche possibile che l'emissione diretta di titoli possa effettuarsi dalle imprese senza il concorso dei servizi tecnici forniti dalle aziende di credito.

Da parte di alcuni si giudica che la molteplicità di titoli e di istituti di credito mobiliare possa riuscire pregiudizievole al loro collocamento. Non sembra, giacchè i titoli a raggio nazionale, come quelli dell'I.M.I. e dell'I.C.I.P.U., hanno già un largo e favorevole mercato, che non potrà essere compromesso dalla concorrenza; quelli da emettersi dalle sezioni speciali degli istituti di credito di diritto pubblico secondo quanto esposto precedentemente, avranno un mercato prevalentemente locale.

In ordine alla possibilità per gli istituti di credito ordinario di concorrere al capitale degli enti affiliati di credito industriale, vi è chi teme che i fondi raccolti con il credito ordinario possano essere utilizzati per il credito a medio termine.

Si tratta di una questione di misura; quando il concorso al capitale in parola sia di modesta entità, da non compromettere la liquidità dell'azienda di credito ordinario, non si vede perchè esso non debba essere consentito.

Vi è però un punto, in materia di rapporti fra l'istituto di credito ordinario e l'ente affiliato di credito industriale, sul quale occorrerà essere rigorosi, impedire cioè che il risparmio a breve termine raccolto

dall'azienda di credito ordinario sia deviato, attraverso la sezione speciale, in impieghi non consentiti dalla natura di tali fondi. Poichè, per i rapporti intercorrenti fra il personale dirigente della banca madre e quello dell'ente affiliato, il travaso delle disponibilità può avvenire agevolmente con l'accensione di conti correnti e col risconto di portafoglio industriale presso l'istituto di credito ordinario, occorre che siano sanciti opportuni divieti e limitazioni in tali rapporti e che il controllo della vigilanza in questo campo sia assiduo e sostanziale, trattandosi di disposizioni che si prestano facilmente ad essere eluse.

Occorrerà cioè confermare il criterio regolatore della legge bancaria, che concordemente viene tuttora considerato come pilastro fondamentale del sistema del credito, non solo dagli studiosi, ma anche da banchieri, che pure in un primo tempo ebbero ad avversarlo.

Tale separazione dovrà, per converso, essere sancita anche con il divieto da parte degli istituti o sezioni di credito mobiliare di compiere operazioni di credito a breve scadenza ed a rientro entro l'anno, che sono di pertinenza del credito ordinario.

Per quanto riguarda la questione del possesso di azioni da parte di istituti di credito mobiliare, l'opinione prevalente dei relatori è che non se ne possa sancire l'esclusione sia perchè il concorso al capitale dell'azienda è anch'esso una forma di finanziamento industriale, tipica degli istituti di credito mobiliare, sia perchè l'assunzione di azioni da parte dell'istituto deve molto spesso, per necessità tecniche, essere combinata con la concessione del credito.

Ciò considerato, occorre soffermarsi, prima di chiudere il presente capitolo, sulle possibilità esistenti nell'attuale momento economico, di raccogliere dal risparmio nazionale, attraverso l'emissione di titoli azionari ed obbligazionari, i fondi occorrenti per la ricostruzione industriale.

Lasciando da parte, per il momento, il concorso di capitale estero, subordinato, come detto più sopra, ad accordi politici in gran parte dipendenti dalla situazione dei mercati internazionali di capitali e dal verificarsi di eventi oggi non prevedibili, le possibilità da parte dei privati risparmiatori italiani di fornire il fabbisogno finanziario delle imprese industriali appaiono inadeguate al fabbisogno stesso, a causa della ridottissima capacità di risparmio del nostro paese.

§ 6. - *Conclusioni.* — I. L'attuale organizzazione nel settore del credito industriale andrebbe ulteriormente sviluppata per adeguarsi agli attuali bisogni delle aziende.

2. Ai massimi organismi di finanziamento industriale esistenti: Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) e Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità (I.C.I.P.U.) si sono aggiunti in questi ultimi mesi: la « Medio-Banca », la Sezione di Credito Industriale del Banco di Napoli e la Sezione di Credito Industriale del Banco di Sicilia.

3. L'opera di tali organismi, sorti sotto la pressione delle circostanze, potrebbe essere integrata con la costituzione, quando fosse richiesta, di altre sezioni di credito industriale presso gli altri istituti di credito di diritto pubblico.

4. Alle operazioni di credito industriale diretto deve rimanere in tutto estraneo l'istituto di emissione, salvi, beninteso, i provvedimenti, i controlli e la vigilanza che ad esso spettano come supremo regolatore del sistema bancario italiano.

5. Gli istituti di credito mobiliare che sono emanazioni di istituti di credito ordinario potrebbero dedicarsi prevalentemente ai finanziamenti industriali a favore della piccola e media industria avente carattere regionale.

6. Norme rigorose dovrebbero essere dettate per tali istituti allo scopo di eliminare il pericolo d'interferenze fra la gestione di credito ordinario e quella di credito industriale, in modo da mantenere integro il principio informatore dell'attuale legge bancaria confermato ed affinato dall'esperienza.

7. Gli istituti di credito ordinario potranno fiancheggiare l'opera degli istituti di credito mobiliare con operazioni di prefinanziamento.

8. Per la ricostruzione delle industrie che richiedono capitali ingentissimi, quali ad es. l'elettrica, radiofonica, telefonica ed alberghiera, occorrerà completare il complesso delle misure tendenti alla provvista dei mezzi occorrenti con accordi che assicurino l'intervento di capitale estero, non escludendo la forma di partecipazione al capitale d'impresa.

9. Sarà opportuno, fra tanto, che si prenda in esame la legislazione emanata in questi ultimi due anni in materia di credito industriale, allo scopo di unificarla in un provvedimento unico che regoli *ex novo* la materia stessa, in modo che sia ribadito il criterio economico che subordina la concessione del credito alla produttività degli investimenti, tenendo perciò nettamente separato il campo delle attività che per ragioni speciali hanno bisogno del contributo statale; da quelle che sono in grado di attingere al credito bancario a condizioni normali.

ALLEGATI

ALLEGATO A

L'ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO (I.M.I.) NEL PERIODO 1932-33/1944-45 (*)

1. - **PREMESSA.** — La creazione dell'I. M. I. si collega con le vicende economico-finanziarie seguite alla crisi del 1929, che, con il rallentamento delle attività produttive, si ripercosse anche nel settore bancario cagionando situazioni di immobilizzo, dovute sia alle ampie concessioni di credito, sia alle cospicue partecipazioni delle banche nelle industrie durante il periodo di espansione; situazioni che costituivano ostacolo assai grave al proseguimento dell'esercizio del credito da parte delle banche.

Dalla necessità, pertanto, di evitare ulteriori perturbamenti derivanti dal perdurare di un tale stato di cose, venne attuandosi la direttiva di operare una separazione delle operazioni di credito a breve termine, per le quali è più propria l'attrezzatura delle banche di credito ordinario, da quelle a medio termine, affidate all'Istituto mobiliare italiano, il quale integrava così l'organizzazione creditizia esistente, concorrendo al sostegno della compagine industriale nel particolare momento.

Successivamente, con la disciplina introdotta dalla riforma bancaria del 1936, venivano attribuite all'I. M. I. più ampie funzioni, anche in rapporto con i previsti gradualissimi sviluppi dell'economia nazionale per l'incremento dell'industria, specie, in prosieguo di tempo, nei riflessi della preparazione bellica. Con l'entrata in vigore delle nuove norme, l'I. M. I., assumendo l'esercizio del credito a lungo termine — che portò allo scioglimento della Sezione finanziamenti industriali dell'I. R. I. e alla costituzione in sua sezione autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (1) — è divenuto il massimo organo nel settore del credito mobiliare. Tale carattere ha assunto portata di maggior rilievo con l'estensione della sua attività anche nel campo in cui già operava l'Istituto per il credito navale, sciolto ed incorporato nell'I. M. I.

2. - **Legislazione.** — L'I. M. I. è stato istituito con R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398 (convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581), sotto forma di ente di diritto pubblico con il capitale di L. 551,1 milioni rappresentato da 5511 quote di L. 100.000 ciascuna in titoli nominativi.

(*) A cura del dott. *Raffaele Locatelli*.

(1) Come noto, in seguito all'emanazione del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1, il Consorzio ha cessato di costituire una sezione autonoma dell'I. M. I. Con lo stesso provvedimento è stata inoltre disposta la esclusione dai poteri del Governatore della Banca d'Italia di quelli inerenti la presidenza dell'I. M. I., attribuitigli dal R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376 (art. 4), cessazione che era peraltro di fatto avvenuta con la istituzione della gestione commissariale, cui l'I. M. I. è stato sottoposto con decreto luogotenenziale 31 agosto 1944.

Detto capitale è stato sottoscritto per quasi la metà dalla Cassa depositi e prestiti e per il resto da casse di risparmio e da altri istituti di credito e assicurativi (1).

Autorizzato dapprima a concedere mutui ad imprese industriali, di durata non superiore a 10 anni, e ad emettere obbligazioni portanti interesse annuo con o senza speciali garanzie, con il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, concernente le nuove norme per l'esercizio del credito mobiliare, il predetto limite è stato portato a 20 anni elevandosi correlativamente l'ammortizzo delle obbligazioni da emettere ad un periodo non inferiore a 10 e fino alla durata massima di 20 anni (2).

Più recentemente l'I. M. I. è stato anche autorizzato (R. D. L. 2. giugno 1946, n. 491) ad emettere buoni fruttiferi con scadenza non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno. Nel contempo è stato abolito l'accennato limite inferiore di durata delle obbligazioni e l'importo massimo delle emissioni è stato fissato in misura pari a 15 volte quello del capitale sottoscritto e delle riserve (precedentemente il valore delle obbligazioni emesse, assieme ad ogni altro impegno dell'ente, non doveva superare il decuplo del capitale sottoscritto).

In tal modo l'I. M. I. ha assunto — dopo il superamento della crisi industriale — il compito di favorire gli sviluppi della vita economica nazionale attraverso la concessione di finanziamenti destinati a perfezionare e a potenziare gli strumenti di produzione.

A questo fine l'I. M. I., nel 1938, in armonia con i voti manifestati dagli organi competenti (3) aveva definito accordi con le tre banche di interesse nazionale, e successivamente con i cinque istituti di credito di diritto pubblico, per un'attiva collaborazione da esplicarsi mediante segnalazione delle domande di finanziamento delle industrie operanti nelle zone d'influenza delle singole aziende di credito.

Tale programma di intesa e collaborazione non era però sufficiente a soddisfare le richieste di finanziamento industriale trattandosi spesso di sorreggere iniziative che presentavano delle incognite sulla economicità dell'impresa (4), ma che andavano tuttavia considerate con un certo interesse dal punto di vista della nuova politica di indipendenza economica.

Pertanto, in forza del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1480 (convertito nella legge 2 febbraio 1939, n. 447), è stata creata in seno all'I. M. I. una separata gestione per il finanziamento di operazioni ai fini di che sopra, riguardanti le iniziative autarchiche nuove, presentanti rischi speciali. Con lo stesso provvedimento è stata correlativamente autorizzata la emissione, con garanzia dello Stato, di una serie speciale di obbligazioni 5 %, fino all'importo

(1) Nell'assemblea dei partecipanti, tenutasi il 18 febbraio 1946, è stato deliberato l'aumento del capitale dell'istituto a 1.102 milioni.

(2) In dipendenza del nuovo provvedimento legislativo sono state apportate allo statuto dell'I. M. I. le opportune modificazioni, approvate con decreto 28 maggio 1936, n. 957.

(3) La corporazione della previdenza e del credito aveva infatti espresso « il voto che alle esigenze del credito a breve termine, connesso con l'attuazione dei piani autarchici, dovessero provvedere le aziende di credito che raccolgono risparmio a breve termine e che (esclusa la convenienza di dar vita a nuovi speciali organismi) le esigenze del credito a medio e a lungo termine fossero di regola soddisfatte attraverso l'I. M. I. ».

(4) Poichè le operazioni dell'I. M. I. venivano effettuate unicamente con le disponibilità provenienti dal collocamento delle ordinarie obbligazioni non assistite dalla garanzia statale, ogni pratica relativa alla concessione di mutuo era dagli organi dell'istituto — per la completa aderenza alle norme statutarie — sempre subordinata ai presupposti di efficienza patrimoniale, capacità tecnica, ampiezza di reddito e capienza delle aziende richiedenti il fido.

nominale di 50 milioni, rimborsabili entro il termine massimo di 20 anni, denominate « obbligazioni I. M. I. autarchia economica nazionale ». Detto importo è stato poi elevato a 150 milioni con la legge 21 maggio 1942, n. 567.

Altra separata gestione dotata di apposito fondo di riserva (1) è stata pure costituita per il finanziamento di imprese aventi un fine autarchico — riconosciuto tale dal Comitato consultivo dell'Istituto — od anche indirettamente valevoli a rafforzare l'indipendenza economica nazionale, quando fossero specialmente attuate da aziende che avessero già raggiunto una certa efficienza, ma impossibilitate a fornire le garanzie richieste per le ordinarie operazioni.

Conseguentemente, le operazioni effettuate dall'I. M. I. per la realizzazione dei piani autarchici, si possono distinguere in tre specie:

1) mutui ordinari a favore di imprese efficienti, regolati dalle stesse norme e assistiti dalle stesse garanzie proprie delle altre operazioni normali dell'Istituto, concessi con i mezzi provenienti dalle ordinarie emissioni obbligazionarie;

2) mutui a favore di nuove iniziative presentanti rischi speciali e da concedersi sulle disponibilità provenienti dalle obbligazioni della serie « autarchia economica nazionale ». Il rischio di tali operazioni viene assunto dallo Stato attraverso la garanzia in favore delle dette obbligazioni;

3) mutui a favore di altre iniziative che non offrano i requisiti di garanzia necessari alla stregua delle operazioni ordinarie. Tali mutui sono effettuati con disponibilità provenienti dall'emissione di ordinarie obbligazioni, ma il loro rischio è coperto dall'apposito fondo di riserva.

Successive norme, volte al perfezionamento dell'organizzazione del credito a medio e lungo termine, hanno portato ad una ulteriore estensione delle attribuzioni dell'I. M. I.

Mentre infatti con la legge 27 novembre 1939, n. 1780, venivano riservate all'I. M. I. e al Consorzio sovvenzioni su valori industriali le operazioni di finanziamento dell'Ente nazionale per le Tre Venezie inerenti il rilievo dei beni alto atesini, l'opportunità di attuare una ulteriore semplificazione degli organismi operanti nel campo del credito a medio e a lungo termine, ha portato all'emanazione della legge 21 maggio 1940, n. 657, relativa allo scioglimento dell'Istituto per il credito navale ed al passaggio delle sue attività e passività all'I. M. I., nonchè al trasferimento a quest'ultimo od al Consorzio sovvenzioni — secondo la competenza — delle facoltà, diritti e privilegi spettanti al detto ente (2).

Le operazioni di credito navale — quali operazioni di credito a medio termine — hanno resa quindi ancora più stretta la collaborazione già in atto fra l'I. M. I. e il Consorzio, ai quali l'industria armatoriale ha fatto ricorso per le proprie occorrenze finanziarie, a seconda della natura delle operazioni da porre in essere: al Consorzio per quelle provvisorie, all'I. M. I. per i mutui di lunga durata (3).

(1) Costituito con la partecipazione del Consorzio sovvenzioni e, per la maggior parte, della Banca d'Italia. L'importo iniziale di tale fondo ascendeva a circa 22 milioni, di cui 5 milioni versati dall'I. M. I. e 5 dal Consorzio.

(2) Con il già citato R. D. L. 2 giugno 1946, n. 491, l'IMI è stato autorizzato a costituire una sezione autonoma per le operazioni di credito navale. Alla formazione del capitale di essa potranno partecipare anche enti diversi dai sottoscrittori del capitale dell'Istituto.

(3) Con l'assegnazione del nuovo settore di attività sono state apportate conformi modificazioni allo statuto dell'I. M. I. con R. decreto 25 novembre 1940, n. 1055, contenente altresì le norme di attuazione circa lo scioglimento dell'I. C. N.

Fra le disposizioni legislative concernenti l'I. M. I. giova pure ricordare la legge 30 ottobre 1940, n. 1571, recante norme per agevolare alle aziende di credito lo smobilizzo di eventuali impieghi a lungo termine allo scopo di assicurarne il maggior grado di liquidità. Con detto provvedimento il Consorzio sovvenzioni e, in linea subordinata, l'I. M. I. sono stati autorizzati a concedere finanziamenti ad aziende di credito mediante costituzione in pegno di delegazioni sulle sovrimposte comunali e provinciali, annualità e contributi governativi, nonchè mandati emessi da amministrazioni dello Stato.

Ad un nuovo settore l'I. M. I. è stato inoltre chiamato a prestare la sua attività con R. decreto-legge 19 luglio 1941, n. 865 (convertito nella legge 5 dicembre 1941, n. 1410), che lo ha autorizzato, insieme con il Consorzio sovvenzioni, a concedere mutui all'industria cinematografica, qualora se ne fosse manifestata la necessità, per assicurare l'incremento della produzione nazionale. Lo stesso provvedimento ha previsto, per le operazioni del genere, la concessione della garanzia statale sino al limite di 100 milioni, con modalità da stabilirsi in apposite convenzioni fra il Ministero per le finanze e gli enti finanziatori (1). A dare svolgimento alle operazioni di cui al citato decreto sono stati singolarmente autorizzati, con decreto del Capo del Governo del 10 novembre 1941, tanto il Consorzio sovvenzioni che l'I. M. I.: il primo per le operazioni destinate a provvedere ai bisogni straordinari della produzione, il secondo per quelle destinate al perfezionamento tecnico e allo sviluppo degli impianti.

Finalmente, con la legge 12 febbraio 1942, n. 100, è stata data al Ministro per le finanze l'autorizzazione di concedere con propri decreti la garanzia dello Stato a favore tanto dell'I. M. I. che del Consorzio sovvenzioni, per i crediti derivanti da operazioni di finanziamento riconosciute di eccezionale pubblico interesse. Il Ministro è stato altresì facoltizzato a stipulare con i detti istituti le convenzioni eventualmente necessarie per le citate operazioni.

Tale provvedimento ha avuto di mira l'ampliamento dell'attività dell'I. M. I. per inserire nell'azione dello Stato i compiti previsti in linea di massima nella legge istitutiva, per la quale la concessione della garanzia statale era limitata a determinate emissioni obbligazionarie.

3. - *Cenni sull'attività dell'I. M. I.* — Dall'esame della legislazione interessante la disciplina del credito mobiliare e che contrassegna l'evoluzione dell'I. M. I., si può desumere come l'attività dell'Ente nel decennio in esame sia passata attraverso tre principali periodi di sviluppo:

un primo periodo, che va fino alla riforma bancaria del 1936, durante il quale l'opera dell'Istituto è stata essenzialmente esplicata mediante operazioni destinate al riassetto finanziario delle aziende industriali, che ad esso ricorrevano per il consolidamento delle passività da cui erano gravate;

un secondo periodo, che va dal 1937 allo scoppio della guerra, nel quale l'I. M. I. è stato chiamato a svolgere nuovi compiti sul piano della politica autarchica perseguita dallo Stato;

(1) Tali convenzioni sono state stipulate ed approvate con decreto del Ministro per le finanze 3 dicembre 1941, con il quale è stato, fra l'altro, previsto che le operazioni dovessero essere preventivamente autorizzate dal Ministero della cultura popolare — di concerto con quello delle finanze — sentito un Comitato tecnico-consultivo composto di tre membri, di cui uno designato dagli istituti finanziatori e uno da ciascuno dei detti Ministeri.

un terzo periodo, in cui l'attività dell'Ente, con l'entrata in guerra dell'Italia, è stata diretta a dare « assoluta preferenza e cure particolari alle domande di mutuo aventi per obiettivo il perfezionamento degli strumenti industriali direttamente destinati alla produzione di mezzi bellici ed al raggiungimento delle finalità autarchiche in quei settori che maggiormente contribuiscono a soddisfare le necessità della nazione in guerra » (1).

4. - *Le operazioni di impiego.* — L'attività finanziaria d'impiego è stata svolta dall'I. M. I. con regolarità fino all'esercizio 1942-43, subendo poi le inevitabili conseguenze delle vicende politiche e militari susseguitesi dalla seconda metà dell'anno 1943. Al termine dell'indicato esercizio 1942-43 il totale delle operazioni perfezionate durante undici anni era di 5538 milioni a fronte di richieste per 11.756 milioni.

La limitata percentuale delle concessioni rispetto alle richieste (47 %) è da attribuirsi ai criteri adottati dall'Istituto nella istruttoria delle domande, intesi ad assicurare assistenza finanziaria ad ogni categoria industriale, ma altresì a contemperarne le esigenze con la tutela degli interessi degli obbligazionisti e ad effettuare le concessioni in armonia con le direttive statali.

Nell'allegata tabella sono riportate in dettaglio le cifre corrispondenti alle richieste e concessioni di mutui nel periodo in esame. Dal loro andamento si rileva come l'ammontare dei mutui accordati presenti nei primi quattro esercizi una progressiva diminuzione, con il minimo di 37 milioni nel 1935-36. A partire da tale anno si manifesta una tendenza opposta con il massimo divario tra il 1941-42 e il 1942-43 per maggiori concessioni di mutui in quest'ultimo esercizio per 769 milioni di lire, rivolti anche ai finanziamenti nel settore delle industrie belliche e in parte minore anche a decentramenti e sistemazioni effettuate allo scopo di rendere gli impianti stessi meno esposti alle offese belliche.

I dati sull'esercizio 1943-44 mostrano invece una contrazione, in rapporto alla nuova situazione politico-militare.

Un'ulteriore sensibile diminuzione, per 337,3 milioni si rileva nell'esercizio 1944-45 in dipendenza dei maggiori rimborsi in confronto ai nuovi mutui concessi. I primi ascsero infatti a oltre 445 milioni di lire, mentre le operazioni perfezionate, in numero di tre, ammontarono a soli 108 milioni.

Il numero totale dei mutui stipulati a tutto il 31 marzo 1945 ascendeva a 359 ed era così suddiviso. (2) :

mutui fino a	L.	100.000	n.	10
» » »	»	500.000	»	90
» » »	»	1.000.000	»	47
» » »	»	5.000.000	»	108
» » »	»	10.000.000	»	32
» » »	»	25.000.000	»	19
» » »	»	50.000.000	»	15
» » »	»	100.000.000	»	13
» oltre	»	100.000.000	»	25
			Totale n.	359

(1) Relazione I. M. I. sull'esercizio 1941-42.

(2). Secondo dati forniti direttamente dall'IMI.

TAVOLA XXXI

Dati sulle richieste e concessioni di mutui.
(Esercizi dal 1° aprile al 31 marzo successivo).
(in milioni di lire)

	1932-33	1933-34	1934-35	1935-36	1936-37	1937-38	1938-39	1939-40	1940-41	1941-42	1942-43	1943-44	1944-45
<i>Domande di mutuo presentate:</i>													
a) per nuovi impianti e nuove iniziative industriali (ampliamenti e trasformazioni)	46	44	15	7	118	111	470	516	860	1.800	1.825		
b) per operazioni finanziarie diverse ed imprecisate	89	11	—	48	93	55	—	8				1.050	1.164
c) per fornire mezzi per il consolidamento di passività	2.258	372	126	309	200	121	186	58	73	190	870		
d) per sopprimere a deficienze di capitale circolante	412	39	87	49	53	151	59	56					
TOTALE	2.805	466	228	413	534	439	715	638	933	1.990	2.695	1.050	1.164
<i>Mutui:</i>													
a) concessi nell'esercizio	558	204	128	37	170	240	432	506	614	940	1.709	504	108
b) rimborsi	—	—	134	—	139	—	95	—	106	—	—	—	—
c) saldo dell'esercizio..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) in essere a fine esercizio	532	627	621	535	565	712	1.048	1.457	2.277	2.982	4.256	4.132	3.795

(1) Uguale alla differenza tra le nuove operazioni stipulate e trasferite all'IRI nel corso dell'esercizio (982) e quelle dei rimborsi di capitale (162).

L'importo dei mutui in essere alla stessa data per 3.795,2 milioni di lire, risultava così composto, in milioni di lire:

mutui ordinari (compresi quelli di credito navale)	176	per L. 3.401,9
mutui gestione speciale « Autarchia » p/c/ dello Stato o garantiti dallo Stato (R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1480; legge 12 febbraio 1942, n. 100)	13	» » \ 355,1
mutui assistiti dalla riserva speciale col concorso della Banca d'Italia e del Consorzio per Sovvenzioni su valori industriali	13	» » 38,2
TOTALE...	<u>202</u>	<u>3.795,2</u>

Circa le domande di mutui, mentre quelle relative al consolidamento di passività, da un massimo di 2.258 milioni nel primo esercizio vanno via via diminuendo fino ad annullarsi, quelle per nuovi impianti e nuove iniziative industriali passano da 46 milioni nel 1932-33 al massimo di 1825 milioni nel 1942-43 con il minimo di 7 milioni nel 1935-36. Siffatto andamento è in rapporto con l'evoluzione dei compiti dell'I. M. I., che ha dovuto in principio fronteggiare le richieste inerenti alla sua funzione istituzionale destinata al risanamento delle industrie e successivamente provvedere alla realizzazione dei programmi di ampliamenti industriali anche nei riflessi della preparazione bellica.

L'esercizio 1943-44, a causa delle accennate vicende politico-militari, è caratterizzato dalla quasi totale mancanza di nuove richieste di finanziamento e del ritiro o abbandono di molte fra quelle precedentemente avanzate, anche se già accolte. Le richieste afferenti il 1944-45, in 1164 milioni, erano in corso d'istruzione a fine esercizio limitatamente a 959 milioni e riguardavano quasi tutte richieste fatte in relazione ai provvedimenti legislativi concernenti provvidenze per regolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della nazione, nonchè la concessione di anticipazioni alle aziende elettriche (DD. LL. 1° novembre e 15 novembre 1944, numeri 367 e 397).

5. - *Operazioni di provvista.* — Per il raggiungimento dei suoi scopi, consistenti nelle concessioni di mutui e nell'assunzione di partecipazioni azionarie (previste dallo statuto) in imprese private nazionali, nonchè nel compimento di ogni altra operazione consentita dai provvedimenti legislativi posteriori alla costituzione, l'IMI è stato autorizzato a provvedere, oltre che con il proprio capitale, anche con i mezzi provenienti dalla emissione di speciali titoli o di obbligazioni che si possono classificare come segue:

a) titoli rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori pubblici e privati, i quali danno diritto a frutti corrispondenti a quelli del gruppo di valori che rappresentano;

b) obbligazioni fruttifere di un interesse annuo e di una partecipazione ai dividendi di speciali gruppi di valori (esclusivamente azionari) di cui l'Ente conserva la proprietà;

c) obbligazioni portanti semplicemente un interesse annuo, con o senza speciali garanzie, da emettersi per la concessione di mutui o gestioni fiduciarie speciali;

d) obbligazioni di serie speciali relative a determinate operazioni per le quali, rilevato il carattere « di eccezionale pubblico interesse », può essere accordata la garanzia statale.

Di tutte queste specie di obbligazioni sono stati emessi solo tipi ad interesse fisso, suddivisi in diverse serie a saggi differenziati, secondo la possibilità di collocamento sul mercato.

Nella tavola che segue sono esposti i valori delle obbligazioni in circolazione a fine di ogni esercizio insieme con quelli dei mutui in essere alla stessa data

TAVOLA XXXII

	Mutui in essere a fine esercizio	Obbligazioni in essere a fine esercizio	% delle obbligazioni sui mutui
1932-33	532	180	0,34
1933-34	627	524	0,84
1934-35	621	440	0,71
1935-36	535	341	0,64
1936-37	565	506	0,90
1937-38	712	545	0,77
1938-39	1.048	881	0,84
1939-40	1.457	1.133	0,78
1940-41	2.277	1.621	0,71
1941-42	2.982	2.529	0,85
1942-43	4.256	3.716	0,87
1943-44	4.132	4.128	0,99
1944-45	3.795	3.699	0,97

Dal confronto è facile rilevare in linea di massima un divario quasi costante fra i mutui e le emissioni obbligazionarie; divario che, elevato solo nel primo anno, si aggira nei successivi intorno a $\frac{1}{4}$ del valore monetario dei fondi raccolti e distribuiti, ad eccezione degli ultimi due esercizi in cui i valori delle due specie sono su cifre presso a poco equivalenti; ciò per il fatto che mentre l'entità dei mutui è stata nel biennio molto ridotta, alle erogazioni l' I. M. I. ha sopperito mediante i rimborsi fatti su quelli in essere; rimborsi affluiti con larghezza sia per l'abbondanza di denaro, sia in seguito alla forzata liquidazione di scorte e materie prime da parte di talune aziende.

6. - *Elenco dei provvedimenti legislativi.*

R. D. L. 13-11-1931, n. 1398	G. U. del 18-11-1931, n. 266.
Legge 15-12-1932, n. 1581	» » 19-12-1932, » 291.
R. D. L. 12- 3-1936, n. 376	» » 16- 3-1936, » 63.
R. D. 28- 5-1936, n. 957	» » 4- 6-1936, » 129.
Leggi 18- 1-1937, n. 169	» » 4- 3-1937, » 53.
R. D. L. 5- 9-1938, n. 1480	» » 28- 9-1938, » 222.
Legge 2- 2-1939, n. 447	» » 16- 3-1939, » 64.
Legge 27-11-1939, n. 1780	» » 12-12-1939, » 287.
Legge 21- 5-1940, n. 657	» » 28- 6-1940, » 151 suppl.

Legge 30-10-1940, n. 1571	<i>G. U.</i> del 23-11-1940, n. 274.
R. D. L. 25-11-1940, n. 1955	» » 10- 2-1941, » 35.
R. D. L. 19- 7-1941, n. 865	» » 30- 8-1941, » 204.
Legge 5-12-1941, n. 1410	» » 2- 1-1942, » 1.
Legge 12- 2-1942, n. 100	» » 5- 3-1942, » 53.
Legge 21- 5-1942, n. 567	» » 9- 6-1942, » 135.
D. luogotenenziale 31 agosto 1944. ...	» » 2-12-1944, » 29.
D. luogotenenziale 1º novembre 1944, n. 367.	» » 14-12-1944, » 94.
D. luogotenenziale 15 novembre 1944, n. 397.	» » 2- 1-1945, » 1.
D. luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1.	» » 9- 1-1945, » 4.
R. D. L. 2 giugno 1946, n. 491	» » 10- 6-1946, » 133-6.

RECENTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI PER IL CREDITO INDUSTRIALE

La *Gazzetta Ufficiale* (ediz. spec.) n. 133-3 del 10 giugno ha pubblicato il D. legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, che autorizza l'Istituto Mobiliare Italiano (I. M. I.), anche in deroga alle norme di legge e di statuto, che lo regolano, a concedere finanziamenti, entro il limite di 3 miliardi di lire, ad imprese industriali che non abbiano la possibilità di avvalersi, in tutto o in parte, delle provvidenze stabilite dal D. legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, al fine di consentire alle imprese stesse il ripristino, la conversione e la continuazione della propria attività con riguardo all'interesse generale ed a particolari necessità di carattere economico e sociale.

I finanziamenti di cui sopra sono autorizzati con decreti del ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, sulla proposta del comitato di cui all'art. 3 del predetto D. legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, integrato da un rappresentante dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I. R. I.) e da un rappresentante del ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il comitato in parola delibera sulle modalità di esecuzione e su tutte le condizioni dei finanziamenti, ivi compresa la durata e la misura degli interessi ed eventuali provvigioni all'I. M. I. da corrispondere sui finanziamenti stessi.

A prescindere dalle particolari garanzie che verranno decise per i singoli finanziamenti dal comitato, ai crediti derivanti dai finanziamenti stessi si intendono applicabili le disposizioni dell'art. 7 e dei due primi capoversi dell'articolo 9 del Decreto-legge luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, di cui sopra (privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzioni industriali, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo finanziamento ed esercizio, nonchè sulle somme a qualunque titolo dovute alle aziende dallo Stato).

I finanziamenti in argomento costituiscono una gestione speciale dell'I. M. I. per conto dello Stato, all'infuori delle operazioni comportanti la responsabilità patrimoniale dell'Istituto. Tale gestione è regolata da un'apposita convenzione che sarà stipulata tra il Ministero del tesoro e l'I. M. I. e che detterà, tra l'altro, le norme per la fornitura da parte del tesoro dello Stato dei fondi necessari per l'esecuzione dei finanziamenti.

I finanziamenti di cui sopra e tutti i provvedimenti, contratti, usi e formalità relative alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo presente e futuro, spettante sia allo Stato sia agli enti locali, ad eccezione della tassa di bollo sulle eventuali cambiali nella misura fissa di 0,10 ogni mille.

È stato posto in rilievo, in riferimento ai suindicati decreti, come la via tracciata dal Decreto-legge luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, non possa essere percorsa per tutte le aziende. In alcuni casi e per alcuni specifici settori dell'industria — quale quello meccanico in genere e quello aeronautico

(1) « Informazioni per il commercio estero » dell'I. C. E., n. 24.

in particolare — la questione dei finanziamenti, sia di ripristino che di riconversione, assume particolari caratteristiche, in relazione agli oneri diretti ed indiretti concernenti le maestranze e la loro sistemazione e, soprattutto, in relazione ai rischi connessi ad un certo avvenire industriale e reddituale che ha portato all'emanazione del Decreto-legge luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449 (1).

Circa il riparto dei primi 3 miliardi stanziati, sono state riportate (2) le seguenti cifre: S. A. Ernesto Breda di Milano, 500 milioni; Officine Meccaniche Reggiane con sede a Milano, 300 milioni; Isotta Fraschini di Milano, 300 milioni; S. A. Macchi di Milano e di Varese, 170 milioni; Soc. Costruzioni Meccaniche « Curasa » di Marina di Pisa, facente parte del Gruppo Fiat, 170 milioni.

Successivamente la *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 26 giugno ha pubblicato il Decreto-legge luogotenenziale 2 giugno 1946, n. 524, con cui il limite dei finanziamenti di cui al precedente Decreto-legge luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, è stato elevato da 3 a 8 miliardi.

Infine, la *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 4 luglio ha pubblicato il Decreto-legge luogotenenziale 2 giugno 1946, n. 562, con cui il limite delle anticipazioni autorizzate ai sensi del Decreto-legge luogotenenziale 1° novembre 1944, numero 367 e successive modificazioni ed aggiunte, è stato elevato a 20 miliardi. Nulla è innovato circa le riserve a favore delle provincie di Napoli, della Sicilia e della Sardegna.

* * *

Come noto, la questione dei finanziamenti all'industria, presa in considerazione fin dai primi tempi dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, ha portato all'emanazione di successivi provvedimenti.

Il primo provvedimento è stato emanato con R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26-B, e ha autorizzato il ministro delle finanze a concedere la garanzia dello Stato fino ad un ammontare di un miliardo per anticipazioni alle imprese industriali interessanti il riassetto della vita civile e la ripresa economica della nazione, autorizzando, nel contempo, lo stato a concorrere, in misura non superiore al 3 per cento, al pagamento degli interessi sulle anticipazioni in parola. Le condizioni e la scadenza per il consolidamento e l'estinzione delle anticipazioni sarebbero state fissate entro 3 anni dalla conclusione della pace.

Con il R. decreto 29 maggio 1944, n. 138, sono state fissate le norme integrative del precitato decreto circa la garanzia sussidiaria dello stato, l'esenzione dei finanziamenti da tasse e imposte, la non pignorabilità e sequestrabilità dell'importo dei finanziamenti, ecc.

I provvedimenti di cui sopra furono riuniti e modificati col Decreto-legge luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367. Per esso il ministro del tesoro è stato autorizzato a concedere agli istituti di credito di diritto pubblico nonchè agli enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare (3) la garanzia sussidiaria dello Stato fino ad un ammontare di 2 miliardi per anticipazioni da concedersi

(1) *Il Sole* del 17 maggio 1946.

(2) *Il Globo* del 18 maggio 1946.

(3) Le operazioni creditizie sono state effettuate con l'I. M. I. (Istituto Mobiliare Italiano), l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e con i cinque istituti di credito pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro, Monte dei Paschi di Siena e Istituto di San Paolo di Torino).

ad imprese industriali con destinazione da fissarsi per decreto. Inoltre lo Stato, per un periodo non superiore ai quattro anni e nella misura massima del 3 per cento, concorrerà al pagamento degli interessi sulle anticipazioni di cui sopra. Qualora nel periodo predetto l'anticipazione non venga rimborsata, sarà consolidata in un prestito da parte dello stesso istituto od ente secondo un piano di ammortamento fissato dal ministro del tesoro che provvederà anche a stabilire il saggio di interesse.

Altre norme riguardano l'estensione della garanzia sussidiaria dello Stato e dei privilegi dell'istituto o ente creditore, il sequestro ed il pignoramento dei prestiti concessi, il controllo amministrativo, tecnico e contabile dei Ministeri del tesoro, industria e commercio ed altri eventualmente interessati sull'impiego e sulla destinazione delle somme in rapporto ai fini del decreto (riassetto della vita civile e ripresa economica della nazione) e ai programmi stabiliti, ecc.

Il successivo Decreto-legge luogotenenziale 15 novembre 1944, n. 397, ha riservato 500 milioni, dei 2 miliardi stanziati col precitato decreto, a favore di imprese elettriche per lavori urgenti interessanti le riparazioni degli impianti danneggiati per fatti di guerra. Nel contempo è stato stabilito che il finanziamento non superi il 75 per cento dell'importo richiesto, mentre il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, può concedere direttamente anticipazioni non oltre il 75 per cento dell'importo degli stati di avanzamento, quando motivi di urgenza non consentano il ricorso alle normali operazioni di credito.

Secondo notizie di stampa, il comitato previsto nel decreto 1° novembre 1944, n. 367, per determinare l'opportunità delle concessioni in argomento, dei 500 milioni predetti ne riservò 255 al Lazio (Società Romana di Elettricità, 67 milioni e 500 mila; Terni, 90 milioni; Azienda comunale di elettricità e acque, A. C. E. A., di Roma, 45 milioni ecc.); 155 a quelle della Campania (Società Meridionale di Elettricità, 71 milioni e 250 mila; Elettricità Campana, 26 milioni e 250 mila; Ente Volturmo di Napoli, 25 milioni, ecc.), e 45 milioni a quelle dell'Abruzzo (Unione Nazionale Servizi Elettrici, U. N. E. S., 45 milioni) facendo riserva per i restanti 45 milioni.

La stessa fonte (1) comunicava che le richieste per le altre attività industriali ammontavano già a circa 2 milioni e mezzo, e che era prossima la concessione di 30 milioni per il settore dello zucchero, 36 per quello della gomma e 10 per quello della carta.

Con Decreto-legge luogotenenziale 28 dicembre 1944, nn. 416 e 417 sono stati emanati provvedimenti regionali rispettivamente per la Sicilia e per la Sardegna.

I provvedimenti per lo sviluppo industriale per la Sicilia prevedono:

1° L'elevazione del fondo per concorso a speciali opere di propulsione economica interessanti la Sicilia, istituito presso il Banco di Sicilia, a 150 milioni, col conferimento a titolo definitivo da parte dello Stato di 100 milioni e col prelievo della differenza dalle riserve patrimoniali del Banco stesso;

2° l'istituzione presso detto Banco di una sezione di credito industriale con un fondo speciale di riserva di 50 milioni prelevato dalla massa di rispetto del Banco in parola;

(1) *Il Globo* del 18 aprile 1945.

3° la concessione della garanzia sussidiaria dello Stato, fino ad un ammontare complessivo di 600 milioni e limitatamente ad una quota del 60 per cento dell'importo di ogni singola operazione, ai prestiti concessi dalla sezione di credito industriale. Pertanto le operazioni in parola da compiersi da detta sezione possono raggiungere la somma di 1 miliardo la cui eccedenza di rischio è a carico del Banco di Sicilia;

4° il contributo dello Stato, in determinati casi e nella misura non superiore al 3 per cento, nel pagamento degli interessi per le operazioni della sezione credito industriale per le quali non venga richiesta la garanzia dello Stato;

5° la riserva alle imprese industriali della Sicilia di un quarto (500 milioni) dei finanziamenti previsti dal Decreto-legge luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

I provvedimenti per lo sviluppo industriale della Sardegna prevedono — oltre l'istituzione del Banco di Sardegna con 100 milioni concessi dallo Stato per il capitale di fondazione dell'azienda bancaria propriamente detta — la concessione di 50 milioni per la costituzione della sezione autonoma per l'esercizio del credito industriale e gli altri provvedimenti già indicati per la Sicilia. Della somma di 600 milioni, di cui al precedente comma 3, 300 sono stati riservati alle imprese minerarie.

Il Decreto-legge luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 313, ha elevato da 2 a 5 miliardi l'ammontare della anticipazione autorizzata ai sensi del Decreto-legge luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, a favore di imprese industriali. Ferma restando la riserva di 500 milioni rispettivamente per le imprese elettriche, la Sicilia e la Sardegna; sull'ammontare globale della somma indicata, è stata riservata la quota di 1 miliardo per la zona compresa nella provincia di Napoli.

Inoltre, sempre che sia fatta rinuncia alla garanzia sussidiaria dello Stato, il concorso governativo nel pagamento degli interessi previsto nel precitato decreto n. 367, può essere concesso nei limiti previsti (3 per cento) anche nel caso in cui il finanziamento assuma sin dall'inizio la forma di prestito consolidato senza passare per la fase dell'anticipazione.

Il Decreto-legge luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, ha autorizzato la concessione di anticipazioni, entro il limite complessivo di 1 miliardo di lire a favore delle imprese industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato, per forniture, prestazioni e servizi anteriori alla data dell'8 settembre, qualora esse non abbiano altri mezzi per finanziare le spese per la mano d'opera e le altre improrogabili erogazioni occorrenti per la gestione delle rispettive aziende. Dette anticipazioni non possono superare il 50 per cento del credito vantato.

Il limite di cui al predetto decreto è stato elevato a 5 miliardi dal Decreto legge luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 526, che ha stabilito, inoltre, che le anticipazioni a favore delle aziende nelle quali l'I. R. I. abbia una partecipazione possano essere loro concesse per il tramite dell'istituto medesimo.

Infine il Ministero del tesoro, con circolare del 5 febbraio 1946, ha elevato la misura dell'anticipazione al 70 per cento.

Nella stampa è stato asserito come la dizione « industrie di importanza nazionale » escluda da tali benefici le medie e particolarmente le piccole industrie che sono quelle maggiormente oberate dalla mano d'opera, mentre le grandi industrie non hanno bisogno di ricorrere allo Stato per avere capitali che costano (comprese le spese) almeno il 7 per cento, potendo, invece, ricorrere al risparmio privato e farsi finanziare mediante un aumento di capitale, che non chiede rimu-

nerazione fissa, ma segue l'andamento dell'industria sotto forma di partecipazione azionaria. In tal modo, si è soggiunto, il capitale raccolto dallo Stato avrebbe potuto essere utilizzato in opere pubbliche (1). Ciò portava, naturalmente, alla richiesta della abolizione delle leggi sulla limitazione dei dividendi, sulla nominatività dei titoli, sulle imposte sul plusvalore, sulle tasse di circolazione ecc. per stimolare i capitali privati (2).

Con Decreto-legge luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 605, sono state autorizzate anticipazioni, entro il limite di 3 miliardi, alle imprese industriali che non dispongano di mezzi per provvedere alle improrogabili erogazioni occorrenti per la gestione delle rispettive aziende, in considerazione anche delle particolari esigenze inerenti alle attività delle industrie ed in quanto non possono avvalersi in tutto o in parte delle provvidenze, stabilite dal predetto Decreto-legge luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365. In caso di insolvenza lo Stato si impegna a rimborsare l'ente finanziatore fino a concorrenza del 60 per cento. Lo Stato, da parte sua, si garantisce mediante costituzione in pegno di titoli azionari; cessione fiduciaria di azioni privilegiate di nuova emissione ecc. Il tasso d'interesse e la durata massima dell'anticipazione sono stabilite dal decreto di autorizzazione (3).

Nella stampa (4) si è rilevato come, mentre i provvedimenti precedenti si ricollegano ai danni riportati dalle aziende per fatto di guerra (Decreto-legge luogotenenziale 1° novembre, n. 367, e successive modifiche) o ad una posizione creditizia delle aziende stesse nei confronti dello Stato (Decreto-legge luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, e successiva modifica), il decreto in parola è praticamente condizionato solo dalla difficile situazione finanziaria delle aziende. In tale occasione è stata espressa la preoccupazione che lo Stato, mentre da una parte non libera l'industria da pesi e vincoli, d'altro canto, si assume degli oneri gravosi per interventi intesi a sanare bilanci deficitari.

Al problema dei finanziamenti a favore dell'industria si ricollega il Decreto-legge luogotenenziale 5 marzo 1946, con cui il fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale è aumentato da due miliardi (legge 14 settembre 1941, n. 1068) a 12 miliardi.

L'aumento in parola potrà essere utilizzato soltanto:

1) Per finanziamento a favore delle aziende delle quali l'I. R. I. possieda la totalità o la maggioranza delle azioni e, in quest'ultimo caso, in proporzione alla quota da esso posseduta;

2) per l'estinzione di passività costituite dall'I. R. I. in dipendenza di finanziamenti già effettuati a favore delle suindicate aziende;

3) per acquisto di azioni provenienti da aumento di capitale delle aziende nelle quali l'I. R. I. sia interessato o abbia motivo di acquistare cointeressenze.

Con il Decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 360, il limite stabilito per le anticipazioni previste dal Decreto-legge luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni è stato elevato a 15 miliardi.

(1) *La Libertà* di Milano, dell'11 agosto 1945.

(2) *Il Secolo XX* dell'8 settembre 1945.

(3) Nella *Relazione dell'attività della Confindustria* pag. 33 è stato rilevato come il decreto non abbia avuto ancora pratica attuazione in quanto la limitazione della garanzia sussidiaria al 6 per cento lo rende inoperante. Attualmente, su segnalazioni degli organi della Confindustria, è allo studio la modifica di tali limitazioni.

(4) *Il Globo* del 6 ottobre 1945.

Nello stesso decreto è stata elevata da 1 a 2 miliardi la quota riservata alla provincia di Napoli e da 500 milioni a 1 miliardo quella riservata alla Sicilia e alla Sardegna.

Lo schema di decreto, trasmesso l'8 febbraio 1946 alla consulta per il parere delle commissioni riunite finanza e tesoro - industria e commercio - ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni, prevedeva l'aumento dell'ammontare delle anticipazioni da 5 a 10 miliardi, essendo già coperto dalle richieste presentate il limite di 5 miliardi ed esistendo altre domande per l'ammontare di 10 miliardi. La relazione che accompagnava lo schema in parola ravvisava, tra l'altro, la necessità di accelerare i lavori di ricostruzione industriale in seguito anche all'avvenuto passaggio delle provincie del nord alla amministrazione italiana.

Nel consiglio dei ministri del 23 maggio fu approvato l'ulteriore aumento del limite in parola a 20 miliardi da portarsi successivamente a 25 miliardi (1), mentre la stampa rilevava come il limite di 15 miliardi fosse insufficiente in quanto molte aziende chiedono di essere ammesse ai benefici di cui al precitato decreto n. 367, mentre altre, in mancanza soprattutto di una liquidazione dei danni di guerra, insistono per avere finanziamenti suppletivi per cui le domande pervenute, già soddisfatte e in esame, ammonterebbero a circa 30 miliardi (2).

Con Decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1946, n. 5, è stato disposto che sulle anticipazioni di un miliardo da parte della Banca d'Italia al Tesoro, di cui al Decreto-legge luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 736, possono essere concesse anticipazioni, su autorizzazione del presidente del consiglio dei ministri d'accordo col ministro per il tesoro, dirette a somministrare fondi ad imprese di eccezionale interesse nazionale che non possono avvalersi dei finanziamenti di cui ai Decreti-legge luogotenenziali 1° novembre 1944, n. 367, e 8 maggio 1946, n. 449, precitati, e successive variazioni.

Riassumendo, si hanno:

20 miliardi concessi con il Decreto-legge luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive variazioni, come garanzia sussidiaria per anticipazioni ad imprese industriali;

5 miliardi concessi con Decreto-legge luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, e successiva variazione, per anticipazioni a favore delle imprese di importanza nazionale creditrici dello Stato;

3 miliardi concessi con Decreto-legge luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 605, per anticipazioni ad imprese che non possono avvalersi del decreto n. 367 e non dispongono di mezzi per le erogazioni improrogabili;

10 miliardi concessi con Decreto-legge luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 86, per aumento al fondo di dotazione dell'I. R. I.;

8 miliardi concessi con Decreto-legge luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, e successiva variazione, per garanzia sussidiaria ad operazioni dell'I. M. I. a favore delle imprese industriali;

1 miliardo concesso con Decreto-legge Presidenziale 21 giugno 1946, n. 5, per somministrazioni ad imprese di eccezionale interesse nazionale da parte della Banca d'Italia su fondi del tesoro.

(1) *Il Globo* del 22 maggio 1946.

(2) *Il Sole* del 17 maggio 1946.

Inoltre, il Decreto-legge luogotenenziale 18 dicembre 1945, n. 416, ha concesso 100 milioni al Banco di Sicilia per elevare il fondo concorso ad opere economiche e 600 milioni di garanzia sussidiaria per prestiti da concedersi dalla costituenda sezione di credito industriale del Banco stesso, mentre il Decreto-legge luogotenenziale 18 dicembre 1945, n. 417, oltre i 100 milioni per il fondo di istituzione del Banco di Sardegna, prevede la concessione di 50 milioni per la costituzione di una sezione autonoma per il credito industriale del Banco stesso e la concessione di una garanzia sussidiaria sino a 600 milioni per le operazioni di detta sezione.